

La firma di 24 Paesi Ue. La sede centrale a Parigi

Corte dei brevetti

Disco verde al Tribunale unico

DI TANCREDI CERNE

Via libera del Consiglio dell'Unione europea al Tribunale unico dei brevetti. I ministri di 24 Paesi Ue hanno sottoscritto ieri lo storico accordo che istituisce una Corte internazionale per la tutela della proprietà intellettuale su scala comunitaria con sede centrale a Parigi e filiali a Londra e Monaco di Baviera. I giudici del nuovo tribunale saranno chiamati a garantire l'applicabilità uniforme del diritto dei brevetti in tutti i paesi firmatari dell'accordo. Tutti, ad eccezione di Bulgaria, Polonia e Spagna. Alla firma del trattato che istituisce la Corte non si è sottratta neppure l'Italia nonostante la contrarietà al sistema del brevetto unico. «Siamo testimoni di un accordo storico», ha ricordato il ministro per il lavoro, l'impresa e l'innovazione irlandese, Paese che detiene la presidenza di turno dell'Unione. «Questa

intesa darà alle imprese un più ampio accesso alla tutela brevettuale su scala comunitaria consentendo, allo stesso tempo, una riduzione dei costi di registrazione dei brevetti». L'istituzione del nuovo tribunale sarà subordinata alla ratifica di almeno 13 Stati membri. I primi brevetti unici potranno così essere rilasciati entro i primi mesi del 2014. Grande soddisfazione per la firma istitutiva del Tribunale unico dei brevetti è arrivata ieri da parte di Confindustria. «Si tratta di una tappa importante verso un sistema unico europeo di protezione della proprietà intellettuale, che le imprese aspettano da decenni», ha commentato il suo pre-

sidente Giorgio Squinzi. «Il fatto che anche l'Italia abbia firmato il trattato», ha aggiunto, «è un segnale particolarmente positivo».

Tuttavia, fare parte del nuovo sistema giurisdizionale senza aderire al brevetto unico è come pedalare con un piede solo: occorre quindi che l'Italia aderisca anche alla cooperazione rafforzata sul brevetto unico, come Confindustria chiede da tempo». Squinzi, ha infine auspicato che il nuovo Parlamento e il nuovo governo accolgano la richiesta di Confindustria evitando di marginalizzare l'Italia nel rinnovato orizzonte europeo della proprietà intellettuale.



© Riproduzione riservata

Italia sempre più ligia ai doveri dell'Unione

Italia sempre più ligia ai doveri europei. In termini di trasposizione delle norme comunitarie nel nostro ordinamento. La Commissione europea si è ufficialmente complimentata in settimana con l'Italia per uno scatto in avanti "impressionante" registrato negli ultimi sei mesi nella velocità di adozione delle direttive Ue. «Dal maggio 2012», ha fatto sapere Stefan De Rynck - portavoce al mercato interno - «constatiamo un miglioramento significativo della trasposizione da parte dell'Italia delle direttive Ue». Nonostante l'accelerazione in corso, l'Italia rimane comunque il paese «con il più alto numero di procedure di infrazione» (sono ancora oltre 60). Ma sta velocemente migliorando le statistiche anche in questo campo, con l'approvazione della legge (del dicembre scorso), che ha accelerato le procedure nazionali per l'applicazione effettiva delle norme comunitarie. Grazie a quest'ultima, l'Italia ha chiuso ben 21 procedure d'infrazione dal novembre scorso, passando di colpo in testa alla speciale classifica dei paesi più virtuosi nell'ultimo semestre. Dal punto di vista dei numeri relativi ai recepimenti, l'Italia ha portato il suo deficit di recepimento delle norme Ue dal 2,4% di sei mesi fa allo 0,8% di oggi. Leggermente superiore al deficit medio europeo di recepimento, che negli ultimi sei mesi è passato dallo 0,9% allo 0,6%, con ben 23 Paesi su 27 che hanno raggiunto l'obiettivo comune dell'1%. In totale 12 Paesi membri hanno raggiunto il loro miglior risultato dal 1997: Italia, Francia, Grecia, Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Lussemburgo, Cipro, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia e Svezia. Unico Stato membro tra questi ad aver azzerato completamente il deficit è stato il paese presidente Ue di turno, l'Irlanda. Il tempo medio che oggi gli Stati membri si concedono per adottare una norma comunitaria (una volta scaduto il termine di recepimento fissato) è di circa nove mesi e mezzo. Per Bruxelles il miglioramento italiano è dovuto anche «alla determinazione di tutte le istituzioni coinvolte nel processo legislativo». Fino allo scorso novembre, infatti, tutte le norme europee (compresi i rimedi prescritti dalle procedure d'infrazione), venivano adottate tramite Legge Comunitaria, poi spaccettata in due.

Paolo Bozzacchi

Energia ai cementifici con derivati dai rifiuti

Combustibili solidi secondari, i cosiddetti CSS, per le cementerie italiane. E' in dirittura uno schema di decreto che dovrebbe approdare a breve all'esame del Consiglio dei Ministri che punta a semplificare le procedure di utilizzo dei combustibili derivati da rifiuti, trasformando questi ultimi in risorsa. Uno studio di Nomisma Energia stima che in Italia, sostituendo nelle cementerie la metà delle fonti energetiche tradizionali con i CSS, le emissioni di CO2 si ridurrebbero di circa 2 milioni di tonnellate ogni anno, ma si otterrebbe anche un risparmio in bolletta energetica di circa 260 milioni di euro e una potenziale riduzione del 14%, pari a 950 milioni di euro, sulle tasse sui rifiuti che pesano sui cittadini. I vantaggi ambientali, secondo lo studio, sarebbero immediati: le cementerie autorizzate ad usare i CSS sono infatti meno inquinanti, perché sottoposte per legge a limiti di emissioni più stringenti rispetto agli impianti che utilizzano esclusivamente combustibili fossili tradizionali. Va comunque chiarito che i CSS non sono rifiuti tout court, bensì combustibili ottenuti da un trattamento industriale complesso, regolamentato da specifiche e rigorose norme di legge. Il decreto in dirittura permetterebbe di favorire il recupero di quei rifiuti che normalmente vengono smaltiti in discarica o lasciati per strada, sottraendoli alla potenziale ingegneria della criminalità organizzata. Da ricordare che l'impiego dei CSS nelle cementerie è una pratica adottata e incoraggiata a livello europeo, tanto da essere riconosciuta e definita come Best Available Technique (BAT). Ma mentre Germania e Olanda - solo per fare due esempi - hanno un livello di sostituzione termica dei combustibili tradizionali con quelli derivati da rifiuti, rispettivamente del 61% e del 98%, in Italia siamo fermi all'8%. In Italia, dove oltre cinquanta cementerie sono operative e - benché non possano considerarsi sostitutive dei termovalorizzatori - possono dare un contributo allo smaltimento dei rifiuti.



Giovanni Galli

I BENEFICI FISCALI NON SONO LIMITATI AL DECRETO CRESCITA

Start up con vista sulla Pex

Per le start up innovative, le agevolazioni presenti nel c.d. «Decreto Crescita 2.0» vanno coordinate con altre norme del nostro ordinamento tributario. Per quanto riguarda le persone fisiche, con la detassazione da Irpef di cui all'art.68, comma 6-bis del Tuir, per le plusvalenze da capital gain che vengono reinvestite, entro due anni, in società di nuova o recente costituzione; per quanto concerne le persone giuridiche, con la participation exemption di cui all'art.87 del Tuir. Focalizzando l'attenzione sull'ipotesi di cessione di partecipazioni da parte di persona giuridica nell'esercizio della propria attività d'impresa, per la verifica del corretto regime fiscale ai fini dell'Ires da applicare all'eventuale plusvalenza realizzata, occorrerà, innanzitutto, riscontrare se la cessione in parola soddisfa, o meno, le condizioni previste dal regime della participation exemption al ricorrere delle quali il 95 per cento della detta plusvalenza non concorre alla formazione dell'imponibile in quanto esente. Numerosi dubbi sono sorti circa la possibilità di applicare il regime della participation exemption alla cessione delle partecipazioni detenute in società che si trovano ancora in una fase preparatoria o «pre-operativa», contraddistinta dal sostenimento di costi di investimento ma dalla mancanza dei primi ricavi dell'attività caratteristica, per la presunta mancanza della condizione dell'esercizio di «impresa commerciale» di cui all'art.87, comma 1, lett.d) del Tuir. Su questo punto si è pronunciato il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta a un'interrogazione parlamentare (n.5-01695 del 29 luglio 2009) sostenendo che «ad assumere rilevanza, nel rispetto della ratio della norma, sia l'attività in concreto esercitata e non la mera costituzione in forma di società di capitali. Ne consegue che se l'attività prevista dallo statuto non si può considerare iniziata non è riscontrabile, in linea di principio, la sus-

sistenza del requisito della commercialità necessario per fruire del regime di participation exemption». L'adesione all'interpretazione ministeriale comporterebbe che la cessione delle partecipazioni in start-up che hanno ultimato la fase di produzione e sviluppo di prodotti innovativi, ma che non sono ancora entrate nella fase più propriamente operativa di interrelazione con il mercato, non potrebbe beneficiare del regime della participation exemption. Tuttavia, tale restrittiva interpretazione appare non in linea con la nozione civilistica e fiscale di «impresa», finendo per far coincidere il momento di configurazione della stessa con quello di produzione dei primi ricavi. Sul punto sia la Corte di Cassazione che la Corte di Giustizia UE hanno più volte riconosciuto la qualificazione degli atti preparatori come manifestazione di attività già imprenditoriale. In particolare, è la stessa Corte di Giustizia UE che nella sentenza del 21 marzo 2000, procedimenti riuniti da C-110/98 a C-147/98 ha chiarito, in tema di imposta sul valore aggiunto, che «sarebbe in contrasto con tale principio [ndA., il principio della neutralità dell'Iva] ritenere che le dette attività inizino solo nel momento in cui l'impresa viene effettivamente esercitata, cioè quando comincia ad aversi un reddito imponibile». L'interpretazione fornita dal Ministero delle Finanze con la risposta all'interrogazione parlamentare non sembra essere conforme alla ratio della participation exemption tesa, tra l'altro, a garantire una tendenziale equivalenza tra la percezione del reddito sotto forma di dividendi o dicapital gain; infatti, secondo la stessa Amministrazione finanziaria «il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti» (cfr. circolare 4 agosto 2004, n.36/E).

Diego Annarilli e Flavio Notari